

RELAZIONE SULLA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DELL'ETC PER I PEF ARERA PERIODO 2026 2029 MTR3

LIMITE DI CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Rpi= indice inflattivo

Xa= Coefficiente di recupero di produttività

Ka= parametro che tiene conto degli investimenti approvati e delle spese per aumentare la qualità dei servizi

La determinazione del Coefficiente di recupero di produttività Xa è stata effettuata secondo quanto previsto dall'art. 6 dell' allegato A dell' MTR-3 ovvero sulla base dei due fattori (a e b) di seguito illustrati:

a - Il raffronto tra il il costo unitario effettivo della gestione interessata (*CUeff – Dato dalla sommatoria della tariffa variabile TV e della tariffa fissa TV diviso il quantitativo di rifiuti raccolti*) e il *Benchmark* di riferimento (Costi standard di cui all'art. 1 comma 653 della legge 147/13).

b – I risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata (parametro Y1a) e di efficacia delle operazioni per il riutilizzo e il riciclo (parametro Y2a) che in sommatoria danno il parametro (Ya).

L'interpolazione dei dati calcolati, riferiti ai due fattori indicati ai punti a e b, effettuata secondo lo schema previsto dall'articolo dell' allegato A dell' MTR-3 (estratto sottostante) ha generato il calcolo del valore del coefficiente di recupero di produttività **Xa**.

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Individuata la fascia di riferimento, tra le quattro indicate nello schema, che per tutti i comuni, ad eccezione del comune di Pancalieri, è risultata essere $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ data da (Qualità ambientali delle prestazioni - Livello Avanzato $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e $CUeff > Benchmark$) è stato individuato il valore numerico all'intero della suddetta fascia considerando lo scostamento percentuale tra il valore $1 + \gamma_a$ rispetto a $0,5$ e lo scostamento percentuale tra il $CUeff$ rispetto al *Benchmark*.

Lo scostamento percentuale tra il valore $1 + \gamma_a$ rispetto a $0,5$ rapportato allo scostamento percentuale tra il $CUeff$ e al *Benchmark*. Assegna il valore di scostamento rispetto ai parametri minimi e massimi di ciascun quadro della matrice X_a di Arera.

In presenza di più di un gestore all'interno dello stesso ambito tariffario, ai fini della verifica di rispetto dei coefficienti valorizzati per la determinazione delle entrate tariffarie e quanto stabilito in fase di affidamento, per ciascun gestore occorre indicare il valore determinato. La determinazione considera X_{com} e X_{reg} . X_{com} non è valorizzabile in quanto i valori del pef non derivano dal contratto tipo Arera, in quanto la gara è stata affidata precedentemente alla delibera Arera 450/2024 che stabiliva gli schemi tipo dei contratti di servizio.

X_{reg} è calcolato in modo da valorizzare l'incremento della qualità raggiunta dalla società Pegaso 03 Srl e da Covar14 a seguito del finanziamento PNRR per lo sviluppo della tariffa puntuale e non in base al valore dei servizi ponderati affidati, in quanto la qualità dei servizi della società in appalto non è ancora adeguata allo standard dei servizi richiesto.

Il coefficiente **Ka** è il **parametro di qualità ed efficienza**. Sostituisce i vecchi parametri $\backslash(b)$ e $\backslash(\omega)$, permettendo di modulare le tariffe in base ai risultati ambientali effettivi, è calcolato in relazione a:

- **Efficienza economica:** confronta i costi unitari di gestione con dei benchmark di riferimento.
- **Obiettivi di qualità:** misura il miglioramento o il consolidamento nel raggiungimento di standard di servizio.

Questo coefficiente, insieme ad altri, influenza il limite massimo di crescita annuale delle entrate.

Il raffronto tra i due elementi suindicati consente di determinare il quadrante di riferimento per la qualità prevista per il prossimo quadriennio, riportato nella tabella sottostante dall'allegato A della del. Arera 397/2025.

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

SHARING

Dati Y1a e Y2a che rappresentano il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata e l'efficacia delle attività per il riutilizzo e il riciclo, per ogni ambito tariffario servito, il fattore di sharing ba può assumere i valori riportati nella tabella

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

L'MTR-3 introduce un unico fattore per i ricavi da vendita materiali/energia ($\backslash(AR_{\{a\}}\backslash)$) e sistemi collettivi ($\backslash(AR_{\{SC,a\}}\backslash)$), aumentabile fino a 0.9 per incentivare la qualità.

La scelta dell' ETC è stata quella di individuare la quota di sharing da assegnare al soggetto che gestisce realmente le convenzioni Conai, in base ai risultati conseguiti e riconoscere la differenza

in detrazione sulla tariffa. In ogni caso il ricavato , per convenzione, è girato alle casse dei Comuni che lo utilizzeranno per le politiche tariffarie proprie. Al soggetto gestore Teknoservice non è applicato alcun incentivo in base al miglioramento degli obiettivi Y1a e Y2a, in quanto non sono previste e soprattutto perché la ditta è solo detentrica dei rifiuti, come predetto le convenzioni Conai sono gestite per i Comuni, dal consorzio.

il soggetto gestore è in appalto con un contratto antecedente alla regolazione Arera, in cui l'utile è per le attività svolte è già riconosciuto, inoltre l'adeguamento prezzi in base all'indice Foe, e il riconoscimento degli investimenti effettuati, determina un adeguamento economico riconosciuto come congruo alla sottoscrizione del contratto.

Per quanto premesso, si osserva che, lo sharing così come previsto dall'MTR3, applicato si determinano due situazioni:

1 Comuni consorziati che raggiungono l'obiettivo in termini di Y1a per cui il quadrante di riferimento per lo sharing applicato sarebbe: $ba \in [0,2 \ 0,4]$, in questo caso lo sharing applicato è lo 0,2;

2 Comuni consorziati che non raggiungono l'obiettivo in termini di Y1a, si troverebbero a dover riconoscere un valore minore, rispetto agli altri, al soggetto gestore anche se il parametro Y2a, sull'efficacia è comunque conseguito. il quadrante di riferimento applicato sarebbe quello seguente: $ba \in (0,4 \ 0,55]$, in cui lo sharing diventa 0,4.

In veste di Etc per le motivazioni suesposte, , lo sharing dello 0,2 o dello 0,4 lascia ai Comuni risorse per investire sul miglioramento dell'obiettivo qualitativo e al conseguimento effettivo dell'Xa cioè del III quadrante del TQRF entro fine appalto previsto per il 2028, come da Pef 2026 2029 in approvazione, e un miglioramento del parametro Y1a. Si ricorda che per il 2025 il soggetto gestore per le raccolte è stato validato al primo quadrante TQRF.